



Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite RDO su MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di 30.000 (trentamila) faldoni con lacci vari dorsi per la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa dipendenti. CIG n. Z511E2071E

Disciplinare di gara e Condizioni particolari di contratto.

1. PREMESSA

Il presente documento è allegato alla Richiesta di Offerta n. **1549826** relativa all'affidamento **della fornitura di 30.000 (trentamila) faldoni con lacci vari dorsi per la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici da essa dipendenti**, di cui costituisce parte integrante e definisce:

- **le Modalità di svolgimento della procedura;**
- **le Condizioni particolari di contratto.**

La Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate ha la necessità di provvedere alla fornitura dei suddetti prodotti e, a tal fine, ritiene di indire una gara ai sensi della vigente normativa nazionale per gli appalti di forniture e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale comunque applicabile.

La procedura adottata per la scelta del contraente è una procedura negoziata svolta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso mercato elettronico e, in particolare, tramite “RDO – aperta” su MEPA, in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici ammessi a presentare l'offerta sono tutti i soggetti iscritti al MEPA per la iniziativa “Cancelleria 104-Cancelleria ad uso ufficio e didattico”.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento e negli altri allegati, si rinvia al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico “Cancelleria 104” ed ai relativi allegati. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

2.1 Documentazione di gara

Per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentati attraverso MEPA:

a) Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:

- copia del presente documento *Disciplinare di gara e Condizioni particolari di contratto*, sottoscritto digitalmente per accettazione (*Allegato 1*);
- copia del *Capitolato tecnico*, sottoscritto digitalmente per accettazione (*Allegato 2*);
- modello DGUE, **regolarmente compilato seguendo le istruzioni** e sottoscritto digitalmente (*Allegato 3*);
- autocertificazione, da rendere ai sensi della legge 190/2012, sottoscritta digitalmente (*Allegato 4*);
- cauzione provvisoria, come da indicazioni contenute nel relativo paragrafo del presente documento.

b) Offerta economica

L'offerta economica dovrà essere generata sul sistema MEPA.

2.2 Oggetto della procedura

L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura di n. **30.000 (centomila)** faldoni con lacci, di cui:

- 15.000 con dorso 10;
- 15.000 con dorso 12;

La fornitura dovrà avere le caratteristiche, i termini e le condizioni di cui al Capitolato tecnico (Allegato 2).

In particolare la fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante – della **consegna al piano** e il quantitativo **minimo di consegna previsto per ciascun ufficio è di n. 100 faldoni. Si precisa che gli uffici presso cui dovrà essere effettuata la consegna sono sprovvisti di montacarichi.**

2.3 Massimale e oneri della sicurezza

L'importo complessivo posto a base di gara per la fornitura è pari ad € **12.600,00 (euro dodicimilaseicento)** al netto dell'IVA.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici o aziendali - la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico, in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale - devono essere, invece, specificamente quantificati ed indicati dall'operatore nello specifico campo su MEPA dell'offerta economica (**non è ammesso un valore pari a zero**). Si precisa che tali oneri non rappresentano per l'Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

2.4 Formulazione dell'offerta e criterio di aggiudicazione

Trattandosi di una procedura finalizzata all'acquisizione di una fornitura di beni con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato, il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della valutazione del prezzo più basso, l'offerta dovrà essere presentata indicando un unico prezzo unitario offerto per faldone, sia esso con dorso 10 che con dorso 12.

L'offerta dovrà essere quindi effettuata inserendo nella Dichiarazione di offerta economica su MEPA, nel campo "PREZZO", il prezzo offerto per n. 1 faldone, sia esso con dorso 10 che con dorso 12.

Non saranno ritenute valide le offerte che supereranno l'importo di € 0,42, pari al prezzo per faldone considerato ai fini del calcolo del massimale.

Nell'ipotesi di offerte di pari valore, si procederà con sorteggio in seduta pubblica di cui verrà data apposita comunicazione.

Dovranno, inoltre, essere indicati, nell'apposito campo, anche gli **oneri aziendali per la sicurezza (non interferenziali) per i quali non è ammesso un valore pari a zero.**

Le offerte dovranno pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/04/2017.

Le offerte pervenute rimarranno valide, efficaci e irrevocabili entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Entro il medesimo termine l'Agenzia potrà alternativamente:

- a) aggiudicare una delle offerte presentate e stipulare il contratto definitivo;
- b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità sopra indicato ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO.

L'Agenzia delle Entrate si riserva, **altresì, di non aggiudicare la gara nel caso in cui dovessero essere attivate Convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti richiesti.**

2.5 Motivi di esclusione

Presupposto per la partecipazione alla procedure d'appalto è l'insussistenza in capo agli operatori economici dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I candidati devono avere l'idoneità professionale per l'espletamento della fornitura previsti dall'art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale, rileva **l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento.**

Per quanto sopra, le Società partecipanti dovranno allegare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Allegato 3).

I controlli sull'insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sul possesso dell'idoneità professionale verranno eseguiti con le forme e modalità previste dalla vigente normativa per le procedure gestite con sistemi telematici.

2.6 Subappalto

E' ammesso il subappalto, se dichiarato nell'Allegato DGUE, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nelle "Condizioni particolari di contratto".

2.7 Autocertificazione ai sensi della legge 190/2012

Il candidato dovrà presentare inoltre un'autocertificazione, da rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello **Allegato 4**, attestante:

- ♣ che alle dipendenze della società non svolgono attività lavorativa o professionale soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Amministrazione (art. 53 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165);
- ♣ di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 1 comma 9, lett. e, L. 190/2012 e, in particolare, di non avere relazioni di parentela, di affinità o di prossimità con i dirigenti e i dipendenti dell'Agenzia, che abbiano poteri decisionali nell'ambito dell'attività negoziale o, comunque, siano deputati all'attività negoziali.

2.8 Garanzie per la partecipazione alla procedura – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione .

La cauzione provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 potrà produrre una cauzione provvisoria ridotta ai sensi di quanto disposto nella predetta norma. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare, al documento attestante la garanzia provvisoria, copia conforme della/e certificazione/i utilizzata/e per la riduzione della garanzia stessa.

La fideiussione dovrà:

- avere una validità di almeno 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell' offerta;
- essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma;

e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

4. dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Nel caso in cui la polizza sia *ab origine* in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA secondo una delle due modalità seguenti:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero
 - b) autentica notarile, sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del sopra chiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005.

Anche in detta ipotesi il documento dovrà essere corredato da:

- a) autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero

- b) autentica notarile, in luogo dell'autodichiarazione.

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania -Via Diaz n. 11, 80134 Napoli, Ufficio Risorse materiali, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: **“Procedura RDO per l’acquisizione della fornitura di 30.000 faldoni con lacci vari dorsi”**.

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, Via Diaz n. 11 – 80134 Napoli.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

2.10 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari al 1 per mille del valore della base d'asta del relativo lotto. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2.11 Congruità delle offerte.

Le offerte saranno soggette alla valutazione di congruità di cui all'art. 97, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

La valutazione di congruità riguarderà le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, verranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 97. In tal caso non si applicano i successivi commi 4, 5 e 6.

2.12 Esito della procedura di gara

Nel rispetto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito all'aggiudicazione, divenuta la stessa efficace, previa verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e del possesso degli altri requisiti prescritti, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicataria, mediante l'apposita procedura prevista dal MEPA.

Ove venga accertata la sussistenza di motivi di esclusione o l'insussistenza degli altri requisiti prescritti, l'Agenzia scorrerà la graduatoria in favore del concorrente che segue.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima della stipula del contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere alla Scrivente:

- ▲ una comunicazione riportante gli estremi del "conto dedicato" previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("piano straordinario contro le mafie");
- ▲ cauzione definitiva come da relativo paragrafo delle "Condizioni particolari di contratto".

In esito alla stipula del contratto con l'aggiudicataria, verranno emessi ordini di fornitura nei termini specificati nel Capitolato tecnico di cui all'Allegato 2.

2.13 Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è il dott. Mario Foglia, Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L. 125/2015, alle attività dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Campania (delega di funzioni n. 21037 del 31/01/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 79799 del 29/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo).

2.14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente invito, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione fra i concorrenti e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Di seguito sono riportate le “Condizioni Particolari di Contratto”, predisposte dall’Agenzia ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto. In caso di contrasto, prevalgono le presenti “Condizioni Particolari di Contratto”. **Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento, si rinvia alle “Condizioni Generali di Contratto” di cui al Bando “Cancelleria 104” di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico.**

3.1 Oggetto del contratto

Il contratto che sarà stipulato avrà ad oggetto la fornitura di n. 30.000 (trentamila) faldoni con lacci, di cui 15.000 con dorso 10 e 15.000 con dorso 12.

La fornitura dovrà avere le caratteristiche, i termini e le condizioni di cui al Capitolato tecnico (Allegato 2), che si richiama espressamente e forma parte integrante del presente atto.

La fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante – della consegna al piano ove hanno sede le diverse articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania.

Ad integrazione e/o rettifica dell’articolo 5 “Consegna dei Beni e Verbale di consegna” delle Condizioni Generali di Contratto, si stabilisce che le operazioni di consegna saranno controllate da personale dell’Agenzia, che fornirà tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza.

3.2 Termini e modalità di esecuzione

All’esito della stipula del contratto saranno emessi più ordini di fornitura.

Il quantitativo minimo di consegna per ciascun ufficio è di 100 faldoni.

Gli ordini di fornitura saranno emessi esclusivamente dall’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania secondo le tempistiche connesse alle esigenze rappresentate dagli uffici dipendenti.

Per gli ordini di fornitura è tassativa la forma scritta e verranno emessi via *e-mail* dal Responsabile Unico del Procedimento.

L’Agenzia si riserva di differire l’emissione del primo ordinativo di fornitura a suo insindacabile giudizio.

Le consegne dovranno essere eseguite al piano, a cura, rischio e spese del fornitore, presso gli Uffici dell’Agenzia e all’interno dei locali indicati nell’ordinativo, nell’ambito del normale orario di lavoro.

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale **dovrà essere completata entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine.**

3.3 Durata del contratto

Il contratto avrà durata di **12 (dodici)** mesi a decorrere dalla data della stipula, salvo il raggiungimento anticipato dell’importo contrattuale, raggiunto il quale il contratto si intenderà risolto automaticamente.

L’Agenzia potrà recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento, senza emettere gli ordinativi di fornitura, a fronte dell’attivazione di convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti richiesti.

3.4 Corrispettivi

Per la fornitura oggetto dell’affidamento l’Agenzia corrisponderà all’aggiudicataria il prezzo a faldone offerto, come sopra determinato, per il numero di faldoni forniti.

Le parti espressamente escludono il diritto dell'aggiudicataria al conseguimento di oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, per la consegna al piano ove hanno sede le diverse articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale o per ogni altra causale.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell'I.V.A.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell'aggiudicataria all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1664 cod. civ.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura.

3.5 Fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, dietro emissione di regolare fattura.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 - Roma - CF e P. IVA 06363391001 ed **emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013**; nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (DHBAAH) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, il **CIG indicato in oggetto**. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

3.6 Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), l'Aggiudicataria dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Aggiudicataria accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Aggiudicataria riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è quello indicato in oggetto.

3.7 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda all'art. 103 del detto D. Lgs. n. 50/2016.

3.8 Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, a condizione che:

- a) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.9 Obblighi nei confronti del personale dipendente

Ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria si impegna a ottemperare nell'esecuzione dell'appalto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

3.10 Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

3.11 Obblighi e prescrizioni particolari

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

3.12 Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nel sig. Pasquale Caprio, in servizio presso l'Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Campania.

3.13 Penali e Recesso

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione della fornitura, sulla base dei tempi di consegna stabiliti.

Qualora la consegna risulti non eseguita entro i termini, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e non superiore al 10% dell'intero importo.

L'ammontare delle penali sarà detratto dalle fatture.

Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la forniture e verifica la regolarità della fornitura eseguita.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'Agenzia si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto qualora durante il periodo di vigenza contrattuale vengano attivate convenzioni Consip che abbiano ad oggetto i prodotti di cui alla fornitura.

3.14 Risoluzione del contratto

L'Agenzia risolverà il contratto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.

In particolare, potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

L'Agenzia risolverà il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, d. Lgs. n. 50/2016.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo "clausola risolutiva espressa" delle "Condizioni Generali di Contratto" del Bando "Cancelleria 104", l'Agenzia ha, altresì, facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

3.15 Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

3.16 Cessione del Credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

3.17 Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3.18 Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione medesima.

3.19 Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti in relazione al contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

3.20 Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli.

3.21 Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

3.22 Informazioni e chiarimenti

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, da richiedere **entro il 20/04/2017**, potrà essere utilizzato esclusivamente il portale MEPA.

Napoli, 11/04/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mario Foglia*

**atto di delega di funzioni n. 21037 del 31/1/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 79799 del 9/12/2016 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo)*

Il documento originale è archiviato presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.